

L) FRUTTA FRESCA

69. - **Vendita di frutta fresca.** - Per la vendita di frutta fresca si osservano per quanto riguarda la qualità, le denominazioni, la calibrazione, la tolleranza, gli imballaggi, il condizionamento, ecc., le norme stabilite dai regolamenti della Comunità Economica Europea rese esecutive in Italia in forza del D.L. 17/3/1967 n. 81 convertito con modificazioni nella Legge 13/5/1967 n. 268.

70. - **Confezioni.** - La frutta confezionata in imballaggi si intende venduta netto tara, viceversa la frutta venduta in casse alla rinfusa viene contrattata di volta in volta con l'indicazione della tara, oppure tara a rendere, o tara a perdere.

71. - **Clausola «circa».** - Nelle vendite fatte con la clausola «circa» si intende concessa una tolleranza a favore del venditore fino al 18 per cento massimo in più o in meno della quantità contrattata.

72. - **Danni prodotti dal maltempo.** - Qualora dopo la conclusione del contratto si verificassero nella frutta alterazioni causate da perturbazioni meteorologiche, il venditore dovrà darne immediatamente avviso al compratore, il quale potrà concordare un nuovo prezzo o rifiutare la merce. Nel caso specifico della grandine il contratto resta annullato.

73. - **Vendita dal produttore al commerciante.** - La frutta fresca viene sempre contrattata dopo essere stata visitata.

74. - **Consegna.** - La consegna della merce viene effettuata sul luogo di produzione o nel magazzino del venditore. Il venditore è tenuto alle spese di carico.